a) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37¹⁾

Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano e per favorire l'intermodalità ²¹

1)Pubblicata nel B.U. 21 gennaio 1975, n. 4. 2)Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 della <u>L.P. 11 agosto 1998. n. 8</u>

Art. 1 3) 🕮

Delibera 29 luglio 2013, n. 1171 - Criteri per la promozione e lo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni - articolo 1, comma 2 legge provinciale n. 37/1974

3)L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera a), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 2 4)

4)L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera a), della L.P. 23 novembre 2015. n. 15.

Art. 3 5)

5)L'art. 3 è stato abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera a), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 4 4

6)L'art. 4 è stato prima sostituito dall'art. 1 della <u>L.P. 11 agosto 1998. n. 8</u>, e poi dall'art. 25, comma 1, della <u>L.P. 20 dicembre 2012. n. 22</u>, ed infine abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera a), della <u>L.P. 23 novembre 2015. n. 15</u>.

Art. 5 -1

7)L'articolo 5 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8 e poi abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera a), della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

Art. 6 (Commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada)

- (1) Presso la Ripartizione provinciale Mobilità è istituita la commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada, composta da:
- a) un funzionario della Ripartizione provinciale Mobilità, di qualifica non inferiore all'ottava, che la presiede;
- b) un funzionario della Ripartizione provinciale Mobilità, di qualifica funzionale non inferiore alla settima;

- un laureato in materie che autorizzano ad insegnare discipline giuridiche ed economiche alle scuole medie superiori o alle scuole professionali provinciali;
- d) un laureato in materie che autorizzano ad insegnare discipline giuridiche ed economiche o discipline economico-aziendali alle scuole medie superiori o alle scuole professionali provinciali;
- e) tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori. 81
- (2) La commissione resta in carica per la durata di cinque anni. 91


8)Vedi anche l'art. 1, comma 1, del <u>D.P.P. 9 febbraio 2011, n. 5</u>.
9)L'art. 6 è stato aggiunto dall'art. 1 della <u>L.P. 11 agosto 1998, n. 8</u>, successivamente sostituito dall'art. 24 della <u>L.P. 18 novembre 2005, n. 10</u>.

Art. 6/bis (Esame per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada)

(1) La Giunta provinciale può con propria delibera istituire una tariffa per l'iscrizione all'esame per l'accesso alla professione di trasportatore di merci e persone su strada, che ammonti da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 150,00 euro. 101

10)L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 25, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 7 (Contributi per l'incremento del trasporto intermodale)



Delibera N. 1245 del 23.04.2001 - Approvazione dei criteri in attuazione degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, per la concessione di contributi a favore del trasporto combinato

11)L'art. 7 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

12)La Commissione Europea con nota SG(2000)D/109423 dd. 20.12.2000 ha comunicato la decisione di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto introdotto con gli articoli 7 e 8, comma 1, lettera a) che sono, pertanto, operativi a decorrere dal 27.2.2001, data in cui ne è stata data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8 (Spese finanziabili e modalità)

- (1) I finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 7 possono essere concessi:
- a) a favore di imprese di gestione, per le seguenti spese:
 - 1) investimenti per materiali e mezzi per il trasporto intermodale;
 - 2) investimenti in attrezzature di trasbordo per i diversi modi di trasporto;
 - 3) investimenti in programmi software e nell'hardware necessari all'attività;
 - spese per infrastrutture e per bonifica dell'area destinata allo svolgimento dell'attività intermodale;
 - 5) studi per la gestione dello scalo intermodale ed altri studi atti a verificare e migliorare i flussi di trasporto intermodale;
 - 6) corsi di formazione a favore del personale dello scalo intermodale, aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze tecniche e gestionali;
- b) <u>13)</u>
- (2) I contributi per le spese di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) sono concessi nella misura massima del 30 per cento, elevabile fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i numeri 4), 5) e 6). 13)

- (4)
- (5) 13)

13)L'art. 8 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998. n. 8; il comma 1, lettera b) e il comma 5 sono stati abrogati e il comma 2 è stato modificato dall'art. 29 della L.P. 31 gennaio 2001. n. 2.

14) I commi 3 e 4 dell 'art. 8 sono stati abrogati dall'art. 12, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010. n. 1.

Art. 9

- (1) Ai fini della compensazione dei costi esterni non pagati dalle diverse modalità di trasporto, la Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige può concedere aiuti in conformità con le norme dell'Unione europea a sostegno della gestione del trasporto combinato, ivi incluso il trasporto combinato accompagnato su rotaia. I relativi servizi di trazione ferroviaria necessari al trasporto combinato dovranno essere assegnati mediante gara. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale saranno emanati i criteri e le modalità di concessione degli aiuti di cui al presente articolo.
- (2) Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo da parte della Commissione Europea. 15)



15)L'art. 9 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8, e successivamente sostituito dall'art. 29 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2

Art. 10 . 16)



16)L'art. 10 è stato aggiunto dall'art. 25 della L.P. 18 novembre 2005. n. 10 epoi abrogato dall'art. 59, comma 1, lettera a), della L.P. 23 novembre 2015. n. 15.

11 (Gestione dell'aeroporto civile di Bolzano)

- (1) La gestione dell'aeroporto civile di Bolzano è affidata ad una società di capitali, individuata in conformità alle leggi vigenti.
- (2) La società di gestione opera nel rispetto delle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali vigenti in materia.
- (3) Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità, la durata e le altre condizioni della gestione. Con il medesimo regolamento sono anche disciplinati i rapporti tra la società di gestione, la Provincia autonoma di Bolzano, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e le altre amministrazioni coinvolte nella gestione dell'aeroporto, con riferimento alle rispettive competenze. 171

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

17)L'art. 11 è stato aggiunto dall'art. 25 della L.P. 18 novembre 2005. n. 10.